



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 aprile 2016
(OR. en)

8491/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0126 (NLE)**

**JAI 336
USA 20
DATAPROTECT 40
RELEX 329**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	29 aprile 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 237 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 237 final.

All.: COM(2016) 237 final

Bruxelles, 29.4.2016
COM(2016) 237 final

2016/0126 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra
gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni
personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel novembre 2006 è stato istituito un gruppo di contatto ad alto livello, composto da funzionari di alto livello della Commissione, della presidenza del Consiglio e dei dipartimenti statunitensi della Giustizia, della Sicurezza interna e dello Stato, incaricato di studiare come permettere all'UE e agli Stati Uniti di collaborare più strettamente e più efficacemente nello scambio di informazioni in materia di contrasto, garantendo nel contempo che sia assicurata la protezione dei dati personali e della vita privata. Nella relazione finale dell'ottobre 2009¹ il gruppo di contatto ad alto livello ha concluso che l'opzione migliore è un accordo internazionale che vincoli l'UE e gli Stati Uniti ad applicare principi comuni concordati in materia di protezione dei dati per i trasferimenti transatlantici di dati nel settore dell'attività di contrasto; tale opzione offrirebbe infatti il vantaggio di stabilire gli elementi fondamentali per un'efficace protezione della vita privata e dei dati personali applicabili a qualsiasi scambio di informazioni in materia di contrasto, e fornirebbe un grado maggiore di certezza del diritto.

Il 3 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, compreso il terrorismo, nel quadro della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (di seguito denominato "accordo quadro")².

Il 28 marzo 2011 la Commissione ha avviato i negoziati. L'8 settembre 2015 le parti hanno siglato il testo.

L'accordo quadro istituisce (per la prima volta) un quadro completo di principi e garanzie in materia di protezione dei dati per il trasferimento di informazioni personali³ a fini di contrasto penale tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o i suoi Stati membri, dall'altro. Il duplice obiettivo è garantire un livello elevato di protezione dei dati e rafforzare così la cooperazione tra le parti. Pur non costituendo di per sé la base giuridica del trasferimento delle informazioni personali verso gli Stati Uniti, l'accordo quadro integra, ove necessario, le garanzie di protezione dei dati contemplate negli accordi vigenti o futuri per il trasferimento di dati o nelle disposizioni nazionali che autorizzano tali trasferimenti.

¹ Relazioni del gruppo di contatto ad alto livello sulla condivisione delle informazioni e sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati di carattere personale, Bruxelles, 23 novembre 2009 (15851/09, GAI 822 DATAPROTECT 74 USA 102).

² Unitamente all'adozione della riforma dell'UE sulla protezione dei dati e del nuovo "scudo UE-USA per la privacy" riguardante i trasferimenti di dati nel settore commerciale, la conclusione di un accordo quadro significativo e completo è un elemento centrale della strategia illustrata nella comunicazione della Commissione "Ripristinare un clima di fiducia negli scambi di dati fra l'UE e gli USA" [COM(2013) 846 del 27 novembre 2013], consultabile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0846&qid=1461075233313&from=EN>, come ribadito negli orientamenti politici del presidente Juncker e nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Trasferimenti transatlantici di dati – Ripristinare la fiducia attraverso solide garanzie" [COM(2016) 117 final del 29 febbraio 2016], consultabile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0117&qid=1461075570023&from=EN>

³ L'espressione "informazioni personali" nell'accordo quadro è sinonimo della nozione UE di "dati personali".

Questo è un miglioramento sostanziale rispetto alla situazione attuale in cui le informazioni personali sono trasferite attraverso l'Atlantico sulla base di strumenti giuridici (accordi internazionali o legislazione nazionale) che in generale non contengono disposizioni sulla protezione dei dati o solo disposizioni deboli.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo quadro rafforzerà le tutele offerte a tutti i dati personali degli interessati dell'UE scambiati con gli Stati Uniti a fini di contrasto penale. Istituito un quadro completo di garanzie concernenti la protezione dei dati, l'accordo integrerà gli accordi vigenti (sia quelli bilaterali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti sia quelli tra l'UE e gli Stati Uniti) sulla cui base i dati personali sono trasmessi agli Stati Uniti a fini di contrasto, se e nella misura in cui tali accordi non prevedono il livello richiesto di tutele e garanzie.

Inoltre, in relazione ai futuri accordi UE/Stati membri-Stati Uniti, l'accordo fungerà da "rete di sicurezza" al di sotto della quale il livello di protezione non potrà scendere. Si tratta di una garanzia importante per il futuro e di un grande passo avanti rispetto alla situazione attuale in cui le garanzie, le tutele e i diritti devono essere rinegoziati ex novo per ogni nuovo singolo accordo.

Nel complesso, l'accordo quadro apporterà un notevole valore aggiunto in termini di innalzamento del livello di protezione degli interessati dell'UE, in linea con i requisiti prescritti dal diritto primario e derivato dell'Unione. Per la prima volta, si avrà uno strumento di protezione dei dati applicabile in modo completo e coerente a tutti i trasferimenti di dati in un determinato settore (ossia agli scambi transatlantici di dati nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale). Inoltre, l'accordo quadro confermerà nel contesto transatlantico i requisiti generali sui trasferimenti internazionali di dati previsti dalla futura direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (di seguito denominata "direttiva sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia")⁴, adottata il 14 aprile 2016. Da queste considerazioni risulta quindi che l'accordo quadro costituirà anche un importante precedente per eventuali accordi analoghi con altri partner internazionali.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Si prevede che l'accordo quadro avrà un impatto significativo sulla cooperazione di polizia e sulla cooperazione nell'attività di contrasto con gli Stati Uniti. Istituito un quadro comune e completo di norme e garanzie di protezione dei dati, permetterà all'UE o ai suoi Stati membri, da un lato, e alle autorità di contrasto penale degli Stati Uniti, dall'altro, di cooperare più efficacemente. Inoltre, assicurerà che gli accordi vigenti contengano tutte le tutele necessarie. Consentirà così una continuità nella cooperazione nell'attività di contrasto garantendo nel contempo una maggiore certezza del diritto per i trasferimenti. Oltre a ciò, faciliterà la conclusione con gli Stati Uniti di futuri accordi per il trasferimento di dati nel settore

⁴ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati [COM/2012/010 final - 2012/0010 (COD)], consultabile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0010&from=it>

dell'attività di contrasto penale, in quanto le garanzie di protezione dei dati saranno già concordate e non dovranno essere rinegoziate di volta in volta. Infine, l'introduzione di norme comuni in questo settore di cooperazione, essenziale ma complesso, è un risultato importante che può contribuire in modo significativo a ripristinare la fiducia nei trasferimenti transatlantici di dati.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 16 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE.

• Sussidiarietà

L'accordo quadro rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto applicabile.

• Proporzionalità

L'accordo quadro fissa le garanzie di protezione dei dati imposte dalle direttive di negoziato del Consiglio. Tali garanzie sono considerate essenziali per assicurare il livello di protezione richiesto per i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi sia dalla Carta dei diritti fondamentali sia dall'acquis in evoluzione dell'UE. Un catalogo di garanzie sostanzialmente più esiguo o uno strumento meno vincolante non potrebbero essere considerati sufficienti per fornire detto livello di protezione. Pertanto, la proposta non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo politico di istituire un quadro per la protezione dei dati personali trasferiti tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o i suoi Stati membri, dall'altro, nel contesto dell'attività di contrasto.

• Scelta dell'atto giuridico

L'istituzione di un quadro vincolante per la protezione dei dati personali, che integrerà gli accordi vigenti e costituirà una base di riferimento per gli accordi futuri, può essere garantita solo attraverso un accordo internazionale concluso tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.

Inoltre, come sottolineato dal gruppo di contatto ad alto livello nella relazione dell'ottobre 2009, un accordo internazionale fornisce un grado maggiore di certezza del diritto.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile.

• Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha riferito regolarmente, sia per iscritto sia oralmente, al comitato speciale designato del Consiglio sui progressi dei negoziati. Il Parlamento europeo è stato informato

regolarmente, attraverso la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), sia per iscritto sia oralmente.

- **Assunzione e uso di perizie**

L'iniziativa attua le direttive di negoziato del Consiglio del 3 dicembre 2010.

- **Valutazione d'impatto**

Non è stata necessaria alcuna valutazione dell'impatto. L'accordo proposto è in linea con le direttive di negoziato del Consiglio.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Le disposizioni dell'accordo quadro mirano alla tutela del diritto fondamentale alla protezione dei dati di carattere personale e del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sanciti, rispettivamente, dall'articolo 8 e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo proposto non presenta alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Sarà necessaria l'attuazione da parte degli Stati membri, ma non dovrebbero essere necessarie modifiche sostanziali della normativa, in quanto le disposizioni sostanziali dell'accordo quadro rispecchiano in gran parte le norme che sono già applicabili alle autorità dell'UE e nazionali ai sensi del diritto dell'UE e/o nazionale.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Conformemente alle direttive di negoziato, l'accordo quadro comprende cinque categorie di disposizioni: i) disposizioni orizzontali; ii) principi e garanzie in materia di protezione dei dati; iii) diritti delle persone fisiche; iv) aspetti relativi all'applicazione dell'accordo e alla supervisione; v) disposizioni finali.

i) Disposizioni orizzontali

i) Scopo dell'accordo (articolo 1)

Per conseguire il suo scopo (ossia garantire un livello elevato di protezione delle informazioni personali e rafforzare la cooperazione nel settore dell'attività di contrasto), l'accordo quadro stabilisce un quadro per la protezione delle informazioni personali trasferite tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o i suoi Stati membri, dall'altro, a fini di prevenzione,

indagine, accertamento e perseguimento di reati, compreso il terrorismo. Il riferimento alle nozioni di “prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati” (di seguito collettivamente denominate “[attività di] contrasto”) garantisce la compatibilità dell’accordo con l’architettura dell’acquis attuale e futuro dell’UE in materia di protezione dei dati (in particolare la linea di demarcazione tra il regolamento concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (“regolamento generale sulla protezione dei dati”)⁵ e la “direttiva sulla protezione dei dati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia” per quanto riguarda il rispettivo campo di applicazione).

L’articolo 1 precisa che l’accordo quadro di per sé non costituisce la base giuridica per il trasferimento delle informazioni personali e che è sempre necessaria una base giuridica (distinta), e in tal modo chiarisce che l’accordo quadro è un vero e proprio accordo sui diritti fondamentali che istituisce una serie di tutele e garanzie applicabili a tali trasferimenti.

ii) Definizioni (articolo 2)

L’articolo 2 definisce le espressioni fondamentali dell’accordo quadro. Le definizioni di “informazioni personali”, “trattamento delle informazioni personali”, “parti”, “Stato membro” e “autorità competente” sono sostanzialmente in linea con le definizioni di tali concetti figuranti in altri accordi UE-Stati Uniti e/o nell’acquis dell’UE sulla protezione dei dati.

iii) Campo di applicazione dell’accordo (articolo 3)

L’articolo 3 dell’accordo quadro definisce il campo di applicazione dell’accordo. Garantirà che le tutele e le garanzie previste dall’accordo quadro si applichino a tutti gli scambi di dati effettuati nell’ambito della cooperazione transatlantica nell’attività di contrasto in materia penale. Sono quindi ricompresi i trasferimenti effettuati sulla base di legislazioni nazionali, accordi UE-Stati Uniti (ad esempio il trattato UE-USA di mutua assistenza giudiziaria), accordi tra Stati membri e Stati Uniti (ad esempio trattati di mutua assistenza giudiziaria, accordi per il rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta delle forme gravi di criminalità e accordi o intese sulle informazioni relative ai terroristi) e accordi specifici per il trasferimento di dati personali da parte di entità private a fini di contrasto (ad esempio accordo UE-USA sulle registrazioni dei nominativi dei passeggeri⁶ (“accordo PNR”) e accordo UE-USA sul programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi⁷ (“accordo TFTP”). Il campo di applicazione è formulato “in base al trasferimento dei dati”, ossia in linea di principio ricomprende tutti i trasferimenti di dati effettuati a fini di contrasto penale tra l’UE e gli USA, indipendentemente dalla cittadinanza o dal luogo di residenza dell’interessato.

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) [COM(2012) 11 final - 2012/0011 (COD)], consultabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_it.pdf

⁶ Accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna (GU L 215 dell’11.8.2012, pag. 5).

⁷ Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall’Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 5).

L'accordo quadro non si applicherà ai trasferimenti di dati personali (o ad altre forme di cooperazione) tra le autorità degli Stati Uniti e degli Stati membri responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

iv) Non discriminazione (articolo 4)

L'articolo 4 prevede che ciascuna parte attuerà l'accordo quadro senza alcuna discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i propri cittadini e quelli dell'altra parte.

Questo articolo integra e rafforza le altre disposizioni dell'accordo (in particolare gli articoli che riconoscono garanzie alle persone fisiche, quali l'accesso, la rettifica e il ricorso amministrativo, cfr. infra), in quanto garantisce che i cittadini europei potranno beneficiare, in linea di principio, di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini statunitensi per quanto riguarda la concreta attuazione di tali disposizioni ad opera delle autorità statunitensi.

v) Effetti dell'accordo (articolo 5)

Per quanto riguarda gli accordi vigenti tra l'UE/gli Stati membri e gli Stati Uniti, l'accordo quadro li integrerà all'occorrenza, ossia se e nella misura in cui non prevedono le necessarie garanzie di protezione dei dati⁸.

L'effettiva attuazione dell'accordo quadro (in particolare gli articoli sui diritti delle persone fisiche) determina una presunzione di compatibilità con le norme applicabili in materia di trasferimenti internazionali di dati. Tale presunzione non è né automatica né generale e, come tutte le presunzioni, può essere confutata. Non è automatica perché la sua applicazione dipende espressamente dall'effettiva attuazione dell'accordo quadro da parte degli Stati Uniti, più specificamente, come chiarito esplicitamente dall'articolo 5, paragrafo 2, dall'effettiva attuazione degli articoli sui diritti delle persone fisiche (in particolare, l'accesso, la rettifica e i ricorsi amministrativo e giurisdizionale), e non è generale perché, dato che l'accordo quadro non è uno strumento "autonomo" per il trasferimento, la presunzione opera necessariamente "caso per caso", cioè in base alla valutazione del fatto che l'accordo quadro e la base giuridica specifica del trasferimento, in combinato disposto, offrono un livello di protezione in linea con le norme UE sulla protezione dei dati. In altre parole, contrariamente all'accertamento di adeguatezza, questa disposizione non prevede di per sé un riconoscimento "in blocco" del livello di protezione fornito dagli Stati Uniti né un'autorizzazione generale ai trasferimenti.

ii) Principi e garanzie in materia di protezione dei dati

Gli articoli descritti di seguito contengono principi importanti che disciplinano il trattamento dei dati personali e garanzie e limitazioni fondamentali.

i) Limitazioni delle finalità e degli usi (articolo 6)

In linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e l'acquis dell'UE, l'articolo 6 applica il principio della limitazione delle finalità a tutti i trasferimenti di dati personali rientranti nel campo di applicazione dell'accordo quadro, tanto a quelli in relazione a casi specifici quanto a quelli effettuati ai sensi di un accordo che autorizza il trasferimento di dati personali in blocco concluso tra gli Stati Uniti e l'UE/gli Stati membri. Il trattamento (che comprende il

⁸ Il quarto capoverso del preambolo dichiara che l'accordo quadro non modifica né pone condizioni o deroga in altro modo agli accordi che enunciano di fornire un livello adeguato di protezione dei dati, ad eccezione della disposizione sul ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 19, che si applica anche a tali accordi. Ciò riguarda gli accordi PNR e TFTP.

trasferimento) può avvenire solo per finalità esplicite e legittime nell'ambito del campo di applicazione dell'accordo quadro, ossia la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, compreso il terrorismo.

Inoltre, l'ulteriore trattamento dei dati personali ad opera di un'autorità (di contrasto, regolamentare o amministrativa) diversa dalla prima autorità ricevente di una parte è ammesso a condizione che non sia incompatibile con le finalità per le quali i dati sono stati originariamente trasferiti e che tale altra autorità rispetti tutte le altre disposizioni dell'accordo quadro.

In casi specifici l'autorità competente del trasferimento può imporre condizioni aggiuntive (per esempio in merito all'uso dei dati).

Infine, le informazioni personali possono essere trattate solo in modo "direttamente pertinente e non eccessivo rispetto alle finalità del trattamento".

L'articolo 6 è una disposizione chiave dell'accordo poiché garantisce l'applicazione delle garanzie all'intero "ciclo di vita" di un determinato insieme di dati: dal trasferimento originario dall'UE al loro trattamento ad opera di un'autorità competente degli Stati Uniti e viceversa, nonché alla loro eventuale ulteriore condivisione con/trattamento ad opera di un'altra autorità statunitense o, nel caso di un trasferimento di dati dagli Stati Uniti a un'autorità competente dell'UE o di uno Stato membro, alla loro eventuale ulteriore condivisione con/trattamento ad opera di un'altra autorità dell'UE o di uno Stato membro.

ii) Trasferimento successivo (articolo 7)

Le limitazioni ai trasferimenti successivi di cui all'articolo 7 implicano che qualora un'autorità statunitense voglia trasferire ulteriormente i dati ricevuti dall'UE o da uno Stato membro a un paese terzo/un organismo internazionale non vincolato dall'accordo deve prima ottenere il consenso dell'autorità di contrasto dell'UE che ha effettuato il trasferimento originario dei dati verso gli Stati Uniti. Tale norma si applica parimenti qualora un'autorità dell'UE o di uno Stato membro voglia trasferire ulteriormente i dati ricevuti dagli Stati Uniti a un paese terzo/un organismo internazionale.

Nel decidere se prestare il proprio consenso, l'autorità che ha effettuato il trasferimento originario dovrà tenere debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la finalità per la quale i dati sono stati originariamente trasferiti e il fatto che lo Stato terzo o l'organismo internazionale garantisca o meno un livello adeguato di protezione delle informazioni personali. Essa può anche sottoporre il trasferimento a condizioni specifiche.

Inoltre, analogamente agli articoli riguardanti la limitazione delle finalità (cfr. supra articolo 6), il periodo di conservazione (cfr. infra articolo 12) e i dati sensibili (cfr. infra articolo 13), questo articolo tiene espressamente conto del carattere particolarmente sensibile del trasferimento in blocco di dati di persone che non sono oggetto di sospetti (ad esempio i dati PNR di tutti i passeggeri che prendono un volo, indipendentemente da qualsiasi sospetto concreto), in quanto dispone che ogni ulteriore trasferimento delle informazioni personali "non in relazione con specifici casi" può essere effettuato solo alle condizioni specifiche indicate nell'accordo che fornisce la debita motivazione del trasferimento successivo.

Questo articolo (paragrafo 4) tratta anche la situazione specifica dei trasferimenti successivi verso un altro Stato all'interno dell'UE (ad esempio la polizia francese che scambia informazioni ricevute dall'FBI con la polizia tedesca) prevedendo che se ai sensi delle norme

applicabili tali trasferimenti sono soggetti a previo consenso, l'autorità competente che ha originariamente trasmesso le informazioni (nell'esempio l'FBI) non potrà negare il proprio consenso o imporre condizioni per motivi di protezione dei dati (giacché tutte le autorità coinvolte sono vincolate dall'accordo quadro).

iii) Qualità e integrità delle informazioni (articolo 8)

Le parti adottano misure ragionevoli per garantire che i dati personali trasferiti mantengano l'esattezza, la pertinenza, il contenuto aggiornato e la completezza necessarie e adeguate per la liceità del loro trattamento. Se l'autorità che riceve o che trasferisce i dati viene a conoscenza di seri dubbi circa la pertinenza, il contenuto aggiornato, la completezza o l'esattezza dei dati personali ricevuti o trasferiti, ne informa, se fattibile, l'autorità del trasferimento/ricevente.

iv) Sicurezza delle informazioni (articolo 9) e notificazione di un incidente di sicurezza delle informazioni (articolo 10)

Questi articoli contribuiscono a garantire un livello elevato di sicurezza dei dati personali scambiati dalle parti dell'accordo quadro.

In primo luogo, ai sensi dell'articolo 9, le parti potranno in essere adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza per proteggere le informazioni personali da distruzione accidentale o illecita, perdita accidentale e comunicazione, alterazione, accesso o altro trattamento non autorizzati. Tali misure prevedranno anche che l'accesso ai dati personali sia concesso solo al personale autorizzato.

In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 10, in caso di incidente di sicurezza che presenta un rischio significativo di danni, devono essere prontamente adottati i provvedimenti opportuni per attenuare i danni, compresa la notificazione all'autorità competente del trasferimento e, ove opportuno in considerazione delle circostanze dell'incidente, alla persona in questione. Le eccezioni all'obbligo di notificazione sono elencate in modo esaustivo nella disposizione e corrispondono alle limitazioni ragionevoli (ad esempio, sicurezza nazionale).

v) Documentazione (articolo 11)

Le parti pongono in essere metodi efficaci (quali registrazioni) per dimostrare la liceità del trattamento e dell'uso delle informazioni personali.

Questo requisito costituisce un'importante garanzia per le persone fisiche, in quanto accolla alle autorità di contrasto l'onere di dimostrare che un determinato trattamento dei dati è stato effettuato in conformità con la legge. L'obbligo di documentare i trattamenti dei dati implica, in particolare, che ci sia una "traccia" in caso di trattamento illecito. Questo dovrebbe facilitare la gestione dei reclami e la proposizione di azioni in merito alla legittimità del trattamento.

vi) Periodo di conservazione (articolo 12);

Il trattamento dei dati sarà oggetto di specifici periodi di conservazione al fine di garantire che i dati non siano conservati più a lungo di quanto sia necessario e appropriato. Per determinare la durata dei periodi di conservazione, dovrà essere preso in considerazione un certo numero di elementi, in particolare la finalità del trattamento o dell'uso, la natura dei dati e l'impatto sui diritti e sugli interessi delle persone interessate.

L'articolo precisa che, qualora le parti concludano un accordo sul trasferimento in blocco di dati, tale accordo deve contenere una disposizione specifica sul periodo di conservazione applicabile. Con questa disposizione, le parti accettano il principio secondo cui gli accordi sui trasferimenti in blocco di dati prevedono uno specifico periodo di conservazione, che non dovrà pertanto essere rinegoziato.

I periodi di conservazione saranno soggetti a riesami periodici volti a determinare se un mutamento delle circostanze renda necessaria una loro modifica.

Per garantire la trasparenza, i periodi di conservazione dovranno essere pubblicati o resi altrimenti conoscibili al pubblico.

vii) Categorie particolari di dati (articolo 13)

Il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o di altro tipo o l'appartenenza sindacale, o di informazioni relative alla salute o alla vita sessuale, è possibile solo in presenza di garanzie adeguate ai sensi di legge (ad esempio il mascheramento dei dati dopo il conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati o l'obbligo di ottenere l'approvazione dell'autorità di controllo per accedere alle informazioni).

Gli accordi che autorizzano i "trasferimenti in blocco" di dati personali dovranno specificare ulteriormente le norme e le condizioni alle quali le categorie particolari di dati possono essere trattate.

Le disposizioni sulle categorie particolari di dati sono coerenti con il requisito secondo cui il trattamento deve essere direttamente pertinente e non eccessivo, ai sensi dell'articolo 6 sulle limitazioni delle finalità e degli usi.

viii) Decisioni automatizzate (articolo 15)

Il trattamento dei dati che può portare a decisioni aventi effetti negativi su una persona fisica (ad esempio nel contesto della profilazione) non può basarsi unicamente su un trattamento automatizzato delle informazioni personali, a meno che ciò non sia autorizzato da disposizioni di legge nazionali e purché sussistano garanzie adeguate, compresa la possibilità di ottenere l'intervento umano.

ix) Trasparenza (articolo 20)

Le persone fisiche hanno il diritto di ricevere informazioni (mediante avvisi generali o comunicazioni individuali, soggette a "limitazioni ragionevoli") riguardanti la finalità del trattamento e l'eventuale uso ulteriore dei loro dati personali, le leggi o le norme ai cui sensi ha luogo il trattamento, l'identità dei terzi ai quali le informazioni personali possono essere comunicate, nonché l'accesso, la rettifica e i meccanismi di ricorso disponibili.

Sensibilizzare le persone fisiche ai motivi e ai soggetti che trattano i loro dati le aiuta a poter esercitare i diritti di accesso, rettifica e ricorso (cfr. infra articoli da 16 a 19).

iii) Diritti delle persone fisiche

Questi diritti sono di particolare importanza per la protezione degli interessati, che, per la prima volta, potranno avvalersi di diritti di applicazione generale per qualsiasi trasferimento transatlantico di dati personali nel settore dell'attività di contrasto penale.

i) Accesso e rettifica (articolo 16 e articolo 17)

Il diritto di accesso autorizza ogni persona fisica a chiedere e ottenere l'accesso ai dati personali che la riguardano. I motivi per limitare l'accesso sono definiti in modo tassativo e corrispondono alle limitazioni ragionevoli (ad esempio, salvaguardare la sicurezza nazionale, non compromettere l'indagine o il perseguimento di reati, proteggere i diritti e le libertà altrui). L'accesso alle proprie informazioni personali non può essere subordinato a spese eccessive.

Il diritto di rettifica autorizza ogni persona fisica a chiedere la correzione o la rettifica dei propri dati personali qualora siano inesatti o siano stati trattati impropriamente. Ciò può includere l'integrazione, la cancellazione, il blocco o altre misure o metodi per rimediare alle inesattezze o al trattamento improprio.

Qualora l'autorità competente del paese ricevente giunga alla conclusione, a seguito di una richiesta presentata da una persona fisica, una notificazione da parte del fornitore dei dati personali o proprie indagini, che i dati sono inesatti o sono stati trattati impropriamente, prende le misure di integrazione, cancellazione, blocco o altri metodi di correzione o rettifica.

Se consentito dalla legislazione nazionale, chiunque ha il diritto di autorizzare un'autorità di supervisione (ossia un'autorità nazionale di protezione dei dati per un interessato dell'UE) a chiedere l'accesso o la rettifica per proprio conto. Tale possibilità di esercizio indiretto dei diritti, attraverso un'autorità e all'interno di un sistema giuridico ben conosciuto, dovrebbe aiutare concretamente gli interessati ad esercitare i propri diritti.

Se l'accesso o la rettifica sono negati o limitati, l'autorità richiesta fornirà all'interessato (o al suo rappresentante debitamente autorizzato) una risposta illustrante i motivi del diniego o della limitazione dell'accesso o della rettifica. L'obbligo di fornire all'interessato una risposta motivata mira a consentire e agevolare l'esercizio del diritto di proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale in caso di diniego o limitazione dell'accesso/della rettifica ad opera dell'autorità di contrasto in questione.

ii) Ricorso amministrativo (articolo 18)

La persona fisica che sia in disaccordo con l'esito della propria domanda di accesso/rettifica dei dati personali ha diritto di proporre ricorso amministrativo. Analogamente all'accesso e alla rettifica, per agevolare l'esercizio effettivo di questo diritto, l'interessato ha diritto di autorizzare un'autorità di supervisione (ossia un'autorità nazionale di protezione dei dati per un interessato dell'UE) o un altro rappresentante, se consentito dalla legislazione nazionale applicabile.

L'autorità alla quale è chiesto il rimedio invierà all'interessato una risposta scritta indicando, se del caso, le azioni migliorative o correttive adottate.

iii) Ricorso giurisdizionale (articolo 19)

I cittadini di ogni parte hanno il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso i) il diniego dell'accesso, ii) il diniego della rettifica o iii) la comunicazione illecita ad opera delle autorità dell'altra parte.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, questa disposizione si riflette nel *Judicial Redress Act*, firmato dal presidente Obama il 24 febbraio 2016. Questa legge estenderà ai cittadini dei “paesi contemplati”⁹ i tre suddetti motivi di ricorso giurisdizionale previsti dall'*US Privacy Act* del 1974, attualmente disponibili solo ai cittadini statunitensi e ai residenti permanenti. Il quarto capoverso del preambolo dell'accordo quadro precisa che questa estensione dovrebbe valere anche per i dati scambiati nell'ambito di accordi quali gli accordi PNR e TFTP. In combinazione con l'adozione del *Judicial Redress Act*, l'articolo 19 migliorerà quindi in modo sensibile la protezione giuridica dei cittadini dell'Unione europea.

Sebbene il *Judicial Redress Act* contenga una serie di limitazioni (in particolare quella di applicarsi soltanto ai cittadini dei “paesi contemplati” i cui dati sono stati trasferiti dalle autorità di contrasto dell'UE, in particolare ma non solo, i cittadini dell'UE), l'articolo 19 dell'accordo quadro risponde a una richiesta di lunga data dell'UE.

Tale disposizione è in linea con gli orientamenti politici del presidente Juncker secondo cui “[g]li USA devono dare [...] la garanzia che tutti i cittadini dell'UE, che risiedono o no sul suolo statunitense, siano in grado di far valere i propri diritti alla protezione dei dati dinanzi ai giudici americani: si tratta di un elemento essenziale per ristabilire la fiducia nelle relazioni transatlantiche”. Analogamente, essa risponde alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, con la quale il Parlamento ha chiesto l'immediata ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti sull'“accordo quadro” per “porre i diritti dei cittadini dell'UE sullo stesso piano dei diritti dei cittadini statunitensi [...]” e prevedere “mezzi di ricorso amministrativo e giudiziario efficaci e applicabili per tutti i cittadini dell'UE negli Stati Uniti, senza alcuna discriminazione”¹⁰.

L'articolo 19, paragrafo 3, precisa che l'estensione dei tre suddetti motivi di ricorso giurisdizionale non fa venir meno le altre vie di ricorso giurisdizionale altrimenti disponibili per quanto riguarda il trattamento dei dati (ad esempio ai sensi dell'*Administrative Procedure Act*, dell'*Electronics Communication Privacy Act* o del *Freedom of Information Act*). Queste altre basi giuridiche per il ricorso giurisdizionale sono a disposizione di tutte le persone fisiche dell'UE interessate dal trasferimento dei dati a fini di contrasto, a prescindere dalla loro cittadinanza o luogo di residenza.

iv) **Aspetti relativi all'applicazione dell'accordo e alla supervisione**

⁹ Un “paese contemplato” ai sensi del *Judicial Redress Act* è un paese i) che ha concluso con gli Stati Uniti un accordo che prevede adeguate tutele della vita privata per le informazioni condivise a fini di contrasto (o che ha effettivamente condiviso informazioni a fini di contrasto ed è dotato di adeguate tutele della vita privata per tali informazioni condivise); ii) che permette il trasferimento di dati personali a fini commerciali mediante un accordo con gli USA o in altro modo; iii) le cui politiche in materia di trasferimento di dati personali a fini commerciali non compromettono nella sostanza gli interessi di sicurezza nazionali degli Stati Uniti. La designazione di un paese come “paese contemplato” è effettuata dall'*Attorney General* degli Stati Uniti.

¹⁰ Si vedano i punti 57 e BJ della risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni [2013/2188(INI)], consultabile all'indirizzo: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0230+0+DOC+XML+V0/IT>

i) Assunzione di responsabilità (articolo 14)

Devono essere poste in essere misure volte a promuovere l'assunzione di responsabilità da parte delle autorità che trattano i dati personali rientranti nel campo di applicazione dell'accordo quadro. In particolare, quando i dati personali sono ulteriormente condivisi dall'autorità che li riceve con altre autorità, queste ultime devono essere informate delle garanzie applicabili ai sensi del presente accordo, nonché delle eventuali condizioni aggiuntive (restrittive) che sono state imposte al trasferimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 (sulle limitazioni delle finalità e degli usi). Sono previste sanzioni penali, civili o amministrative adeguate e dissuasive in caso di colpa grave.

Le misure volte a promuovere l'assunzione di responsabilità comprendono anche, se del caso, l'interruzione di ulteriori trasferimenti dei dati personali ad entità delle parti contraenti non rientranti nel campo di applicazione dell'accordo quadro, qualora non garantiscano una protezione efficace delle informazioni personali alla luce dello scopo dell'accordo (in particolare delle disposizioni sulle limitazioni delle finalità e sul trasferimento successivo). Questa disposizione regola il caso in cui i dati personali sono trasmessi da un'autorità dell'UE a un'autorità federale degli Stati Uniti (ossia un'autorità contemplata dal presente accordo) e poi trasferiti ulteriormente a un'autorità di contrasto a livello statale. In base alle norme costituzionali statunitensi, la capacità degli Stati Uniti di vincolare i propri Stati federati a livello internazionale è limitata¹¹. Orbene, per assicurare la continuità della protezione dei dati trasferiti alle agenzie federali statunitensi e poi condivisi con agenzie di contrasto a livello statale, questo articolo i) include nel suo campo di applicazione le "altre autorità" delle parti (ossia le autorità non rientranti nel campo di applicazione dell'accordo, quali le autorità statali statunitensi); ii) dispone che le garanzie previste dall'accordo quadro siano notificate a tali autorità; iii) prevede che, se del caso, i trasferimenti a tali autorità siano interrotti qualora tali autorità non proteggano in modo efficace i dati personali alla luce dello scopo dell'accordo quadro, in particolare dei suoi articoli sulla limitazione delle finalità e sul trasferimento successivo.

Mirando a garantire che le competenti autorità di contrasto rispondano del rispetto dell'accordo quadro, questo articolo è un elemento essenziale di un sistema efficace di attuazione e supervisione nell'ambito dell'accordo. Esso inoltre faciliterà la proposizione di azioni da parte delle persone fisiche in caso di colpa (e conseguente responsabilità delle autorità pubbliche).

Infine, le autorità dell'UE potranno manifestare le proprie preoccupazioni alle controparti statunitensi circa il modo in cui queste ottemperano agli obblighi imposti loro dall'articolo 14 (comprese le misure adottate al riguardo) e ricevere informazioni pertinenti. Inoltre, nel contesto della verifica congiunta (cfr. infra articolo 23), sarà prestata particolare attenzione all'effettiva attuazione di questo articolo.

ii) Supervisione efficace (articolo 21)

Le parti si dotano di una o più autorità pubbliche che esercitano funzioni e poteri di supervisione indipendente, tra cui verifica, indagine e intervento. Tali autorità hanno il potere di ricevere e dar seguito ai reclami presentati da persone fisiche in merito alle misure di attuazione dell'accordo quadro e di segnalare le violazioni di legge connesse a tale accordo ai

¹¹ Essendo una Repubblica federale, esiste una ripartizione delle competenze tra il governo federale e i governi dei singoli Stati (al riguardo, si veda anche l'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo quadro).

fini di un'azione giudiziaria o disciplinare. Tenuto conto delle peculiarità del sistema statunitense, un insieme di autorità di supervisione (tra cui i responsabili della protezione della vita privata (*chief privacy officers*), gli ispettori generali (*inspector generals*), le autorità per la tutela della vita privata e delle libertà civili (*privacy and civil liberties oversight boards*), ecc.) eserciterà cumulativamente le funzioni di supervisione che nell'UE sono esercitate dalle autorità di protezione dei dati.

Questo articolo integra le garanzie riconosciute dalle disposizioni in materia di accesso, rettifica e ricorso amministrativo. In particolare, consente alle persone fisiche di presentare reclami dinanzi ad autorità indipendenti in merito al modo in cui l'altra parte ha attuato l'accordo quadro.

iii) Cooperazione tra le autorità di supervisione (articolo 22)

Le autorità di supervisione cooperano al fine di garantire l'attuazione efficace dell'accordo quadro, in particolare per quanto riguarda il sistema di esercizio indiretto dei diritti delle persone fisiche relativi all'accesso, alla rettifica e al ricorso amministrativo (cfr. supra articoli da 16 a 18).

Inoltre, sono istituiti punti di contatto nazionali che presteranno assistenza nell'identificazione dell'autorità di supervisione cui rivolgersi nei singoli casi. Tenuto conto in particolare dell'esistenza di diverse autorità di supervisione negli Stati Uniti, la creazione di un "punto d'ingresso" centrale per le richieste di assistenza e di cooperazione dovrebbe contribuire a una gestione efficace di tali richieste.

iv) Verifica congiunta (articolo 23)

Le parti procederanno periodicamente a una verifica congiunta dell'attuazione e dell'efficacia dell'accordo quadro, prestando particolare attenzione all'effettiva attuazione degli articoli riguardanti i diritti delle persone fisiche (accesso, rettifica, ricorsi amministrativo e giurisdizionale) e alla questione dei trasferimenti a enti territoriali non rientranti nel campo di applicazione dell'accordo (ad esempio Stati federati degli USA). La prima verifica congiunta è effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo e quelle successive a scadenze regolari.

La composizione delle rispettive delegazioni comprende rappresentanti delle autorità di protezione dei dati e delle autorità di contrasto/giudiziarie di entrambe le parti; i risultati della verifica congiunta saranno resi pubblici.

v) Disposizioni finali

L'accordo quadro contiene una serie di disposizioni finali riguardanti:

- la notificazione all'altra parte di qualsiasi atto che abbia ripercussioni concrete sull'attuazione dell'accordo. Gli Stati Uniti notificheranno specificamente all'UE qualsiasi misura relativa all'applicazione delle disposizioni del *Judicial Redress Act* (articolo 24);
- le consultazioni in caso di controversie sulle modalità di interpretazione o di applicazione dell'accordo (articolo 25);

- la possibilità di ciascuna parte di sospendere l'accordo in caso di violazione sostanziale dell'accordo ad opera dell'altra parte (articolo 26);
- l'applicazione territoriale dell'accordo per tener conto della situazione specifica del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca (articolo 27);
- la durata illimitata dell'accordo (che è giustificata dalla natura dell'accordo, che è un quadro che prevede tutele e garanzie, e dalla possibilità di sospendere e denunciare l'accordo) (articolo 28);
- la possibilità di ciascuna parte di denunciare l'accordo mediante notificazione all'altra parte, sebbene sia specificato che le informazioni personali trasferite prima della denuncia continueranno ad essere trattate conformemente alle norme dell'accordo quadro (articolo 29, paragrafi 2 e 3);
- l'entrata in vigore dell'accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le notificazioni di avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di approvazione (articolo 29, paragrafo 1);
- la clausola linguistica (immediatamente prima della linea per la firma) che prevede i) la firma dell'accordo in inglese e la redazione ad opera dell'UE delle corrispondenti versioni nelle altre 23 lingue ufficiali dell'UE; ii) la possibilità, dopo la firma, di autenticare la versione dell'accordo in ciascuna delle altre lingue ufficiali dell'UE mediante scambio di note diplomatiche con gli Stati Uniti; iii) il primato della versione inglese in caso di divergenza tra versioni linguistiche autentiche dell'accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹²,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione [...] del Consiglio del [...] ¹³, l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (di seguito denominato "accordo") è stato firmato il XX XXXX 2016, con riserva della sua conclusione.
- (2) L'accordo mira a istituire un quadro completo di principi e garanzie in materia di protezione dei dati per il trasferimento di informazioni personali a fini di contrasto penale tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea o i suoi Stati membri, dall'altro. L'obiettivo è garantire un livello elevato di protezione dei dati e rafforzare così la cooperazione tra le parti. Pur non costituendo di per sé la base giuridica del trasferimento delle informazioni personali verso gli Stati Uniti, l'accordo quadro integra, ove necessario, le garanzie di protezione dei dati contemplate negli accordi vigenti o futuri per il trasferimento di dati o nelle disposizioni nazionali che autorizzano tali trasferimenti.
- (3) L'Unione ha competenza su tutte le disposizioni dell'accordo. In particolare, l'Unione ha adottato la direttiva 2016/XXX/UE ¹⁴ concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di

¹² Approvazione del [data], GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ GU [...] del [...], pag. [...].

¹⁴ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati, e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.

- (4) L'Unione europea ha competenza esclusiva nella misura in cui l'accordo può incidere su norme comuni dell'Unione o modificarne la portata.
- (5) A norma dell'articolo 6 *bis* del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dalle norme stabilite nell'accordo che riguardano il trattamento dei dati personali nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del capo 4 (cooperazione giudiziaria in materia penale) o del capo 5 (cooperazione di polizia) della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea laddove il Regno Unito e l'Irlanda non siano vincolati dalle norme nell'ambito delle quali deve essere rispettato l'accordo.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati è approvato a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*¹⁵.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹⁵ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.